



Alla c.a.
Preg.ma Sen. Emilia Grazia De Biasi
Presidente XII Commissione Permanente Igiene e Sanità
Senato della Repubblica

Oggetto: Disegno di legge n. 1324 "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di Enti vigilati dal Ministero della Salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale" - proposte emendative

Preg.ma Sen. De Biasi,

desidero innanzitutto ringraziarLa a nome mio e del Consiglio che ho l'onore di presiedere per il cortese invito. In merito al DdL in oggetto, nell'esprimere apprezzamenti per i contenuti in generale, ritengo opportuno evidenziare in particolare alcuni aspetti.

L'articolo 4 del DdL pone fine ad una criticità specifica degli Psicologi in quanto viene completato l'iter relativo al riconoscimento della Professione quale Professione Sanitaria. Tuttavia, si rende necessario definire le procedure disciplinari degli iscritti all'Albo degli Psicologi onde evitare errate interpretazioni della norma e contenziosi a danno anzitutto dell'utenza. L'art. 8 del DPR 137/2012 sulla Riforma degli ordinamenti professionali, affida la competenza in materia disciplinare ad organismi esterni all'Ordine professionale di appartenenza, escludendo espressamente da tale disciplina le professioni sanitarie (art. 8, co. 13). Con l'emendamento proposto, l'Ordine degli Psicologi chiede l'applicazione integrale della normativa disciplinare prevista per le altre professioni sanitarie.

Inoltre, particolare rilevanza per la nostra professione riveste l'art. 5 del DdL sull'esercizio abusivo della professione sanitaria che introduce dispositivi per una maggiore tutela dell'utenza; per rendere più efficaci le azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione sanitaria derivanti da una applicazione *disinvolta* della Legge 4/2013, sottopongo alla Vostra attenzione alcune **proposte emendative**:

- 1) All'art. 4 del DDL n. 1324, comma 4, dopo le parole "... capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233." Aggiungere: "le cui norme si applicano in quanto compatibili con la presente legge. In materia deontologica si applica agli iscritti all'Ordine degli Psicologi quanto previsto per le altre professioni sanitarie".
- 2) All'art. 5 del DDL, dopo il comma 3 aggiungere il comma 4:
4. All'art. 1 comma 2, della legge n. 4/2013 dopo le parole "...delle professioni sanitarie" inserire: "e relative attività tipiche o riservate per legge"
- 3) All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Lo svolgimento delle attività indicate al comma 1 è riservato agli psicologi iscritti all'albo di cui all'articolo 4».

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Giuseppe Luigi Palma